

COMUNE DI CAREGGINE
(Provincia di Lucca)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. **35**

in data: **30.12.2021**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA ORDINARIA

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 E SMI)**

L'anno **duemilaventuno** addi **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **17.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - ROSSI LUCIA	P
2 - PUPPA MARIO	A
3 - FORNARI MASSIMO	P
4 - FRANCHI ANTONELLA	A
5 - MANCINI SERENA	P
6 - VAGLI MAURIZIO	P
7 - CORSI ELISA	A
8 - AIOSA LEONARDO	P
9 - VECCHI GRAZIANO	P
10 - VECCHI NICOLA	A
11 - GABARINI VALENTINA	P

Totale presenti **7**

Totale assenti **4**

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa **CUGURRA ANTONELLA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra **ROSSI LUCIA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PREMESSO che:

la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società partecipate sulla scorta delle indicazioni contenute nel "Piano Cottarelli" predisposto nell'agosto 2014 dall'allora commissario straordinario alla "spending review";

in particolare, i commi 611 e 612 dell'articolo unico della citata legge 190/2014 individuava i criteri cui dovevano uniformarsi gli enti locali, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, per l'attuazione del processo di razionalizzazione delle società partecipate;

in ottemperanza alle citate disposizioni di legge il Comune di Careggine ha provveduto ad elaborare il piano operativo per la razionalizzazione delle società partecipate entro i termini di legge;

al riguardo, con relazione del Sindaco in data 30 marzo 2015 si è provveduto a prendere atto delle risultanze del piano di razionalizzazione di cui trattasi;

gli atti sopra citati sono stati trasmessi alla Corte dei conti –Sezione Toscana, come previsto dalle disposizioni di legge richiamate nelle presenti premesse.

ATTESO che:

con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito denominato anche "T.U.S.P."), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito denominato anche "decreto correttivo"), il legislatore ha inteso rendere sistematica la ricognizione e la verifica delle partecipazioni societarie da parte della pubblica amministrazione, sulla base dei medesimi principi già enunciati nei commi 611 e 612 della legge di stabilità 2015;

ai sensi del predetto T.U.S.P. (art.4, comma 1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, e precisamente:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.193 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo

180 del citato decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipano allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del già citato decreto legislativo n. 50/2016";

f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato". Richiamato l'art.20, comma 1, del TUSP, relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che il comma 2 dello stesso art.20 del TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, recita testualmente "2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ridotta dall'art.26, comma 12-quinques, del decreto correttivo, a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

;f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 29/09/2017 con la quale si procedeva, ai sensi dell'art. 24 del TUSP ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 175/2016 (23 settembre 2016) quale aggiornamento, ai sensi del

comma 2 dello stesso art.24, del piano operativo di razionalizzazione approvato ai sensi della legge 190/2014, di cui sopra.

RILEVATO che, in correlazioni alle risultanze finali della ricognizione di cui sopra, come meglio descritte nell'allegato del provvedimento stesso, qui integralmente richiamato per costituire i presupposti formali e sostanziali del presente atto, si disponeva quanto segue:a) il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Careggine, senza interventi stante l'avvenuto accertamento, in capo alle società interessate, di tutti i requisiti previsti dal comma 2 del citato art.20, nelle seguenti società:

- Edilizia residenziale Pubblica ERP-Lucca S.r.l.;
- Garfagnana Ecologia Ambiente -GEA S.r.l.;
- GAIA S.p.A.

b) il mantenimento della partecipazione del Comune di Careggine in RETI AMBIENTE S.p.A. subordinato, stante la carenza dei requisiti di cui alle lettere b) e d) dello stesso comma 2 del richiamato art.20, ad interventi di razionalizzazione finalizzati, stante il superamento del percorso di parziale privatizzazione operato con le modifiche statutarie operate in data 9 maggio 2019 e che consentono di mantenere la stessa società quale società pubblica sulla quale i Comuni soci eserciteranno il "controllo analogo" richiesto dalle norme relative, alla costituzione del gestore unico del ciclo dei rifiuti per l'ambito territoriale di riferimento (TOSCANA COSTA) in coerenza, peraltro, con il percorso già delineato dalla stessa società e dall'Autorità del medesimo ambito; ATTESO che in sede di ricognizione straordinaria di cui all'art.24 del TUSP: -sono state esplicitate le ragioni che consentivano il mantenimento delle partecipazioni di questo Ente in ERP S.r.l., GEA S.r.l. e GAIA S.p.A;

-sono state descritte le motivazioni circa l'impossibilità per questo Ente di poter procedere autonomamente all'elaborazione e conseguente approvazione di un piano di razionalizzazione di RETI AMBIENTE S.p.A. per le obiettive circostanze di fatto, sussistenti anche alla data del 31 dicembre 2017;

-le azioni di razionalizzazione con cessione/alienazione di quote per le partecipate la Garfagnana e l'Appennino Società consortile A.r.l -Società S.V.A.C srl e Ctt Nord Srl in quanto non indispensabili per il perseguimento delle finalità dell'ente e, inoltre, risultano prive di dipendenti e comunque il numero degli amministratori è superiore al numero dei dipendenti stessi:

-CHE per le suddette partecipate i termini entro i quali concludere i procedimenti di alienazione/cessione sono stati posticipati al 30/06/2022 in quanto è emersa la necessità di disporre di una perizia dalla quale si possa evincere il valore effettivo della partecipata. Preme, altresì evidenziare, che trattasi di due società che operano nel settore turistico e sportivo in area montana ed una nel settore dei trasporti;

-RICHIAMATA la successiva deliberazione Consiglio Comunale n. 44 del 29/12/2020 avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipate pubbliche ex art. 20 del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 100. Approvazione" (art. 20 D.lgs n.175/2016 e smi) al 31.12.2019;

RILEVATO che:-l'art.20 del citato D.Lgs. 175/2016 stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno 2018, appositi piani di razionalizzazione mediante i quali, in sede di analisi condotta sulle proprie partecipazioni societarie, rilevino le partecipazioni "non

conformi” in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall’art.4, ovvero non soddisfino i requisiti di cui all’art.5, commi 1 e 2, o che non ricadano in una delle ipotesi di cui all’art.20, comma 2, dello stesso decreto;

-il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) –Dipartimento del Tesoro, in condivisione in virtù di uno specifico protocollo d’intesa con la Corte dei Conti, ha elaborato le linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche con riferimento alla data del 31 dicembre 2017 e successivi aggiornamenti operati con il documento “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”;

-come specificato nelle stesse linee guida, gli adempimenti previsti dall’art.20 del D.Lgs. 175/2016 dovranno essere integrati da quelli stabiliti dall’art.17 del D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito in legge 11 agosto 2014 n.114, in ordine al censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti;

-con il presente atto dovrà essere approvato il modello standard dell’atto di revisione e dei relativi esiti, come disposto dalle citate linee guida al fine della comunicazione dei dati mediante la compilazione dell’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>);

-Dato atto che con apposito avviso datato 26 novembre 2020 la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), nel ribadire l’obbligo a cui sono tenute le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs 175/2016 e quale dettato dall’art. 20 commi 1 e 2 e 4 dello stesso decreto, ha indicato alle amministrazioni la possibilità di utilizzo delle schede già disponibili per l’elaborazione del provvedimento de quo;

Considerato che nell’allegato sub A) al presente atto, recante “Revisione annuale partecipazioni societarie-Anno 2021” sono riportate, per ciascuna società partecipata, singole schede redatte sulla base dei modelli standard approvati dal MEF contestualmente alle Linee guida (e successivo atto di indirizzo), come sopra specificato. ESAMINATO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nello stesso allegato A) e dagli allegati sub A1) e A2).

ATTESO che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente in ordine alla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/ mantenimento della partecipazione con o senza interventi);

RITENUTO, per le motivazioni analiticamente espresse nell’allegato A), assumere le determinazioni descritte nel dispositivo del presente atto.

ACQUISITO, in ordine alla presente proposta il parere espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett.b) n.39 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

VISTO l’art. 42 del sopra citato D.Lgs. 267/2000;

Con numero 07 voti favorevoli, numero 0 voti contrari e numero 0 astenuti, resi nelle forme di legge dai numero 07 Consiglieri presenti e numero 07 votanti nella seduta

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di richiamare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la relazione di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 29/12/2020, inerente la revisione ordinaria delle società partecipate approvata ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato e integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100;
3. di approvare, ai sensi dell'art.20 del citato D.Lgs. 175/2016 e dell'art.17 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114, l'esito della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2019 dal Comune di Careggine come da allegato sub A) alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che l'allegato A) di cui al precedente punto del dispositivo è costituito:- dalle schede di rilevazione, redatte secondo le Linee guida e il documento "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" ed il modello standard predisposto dal Ministero dell'Economia edelle Finanze in condivisione con la Corte dei Conti, delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Careggine, quali risultanti alla data del 31 dicembre 2020 ex art. 20 c.1 TUSP e di quelle attinenti alla relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20, c.4 TUSP;-dalla dettagliata contestuale descrizione delle motivazioni assunte per le determinazioni in esito alla ricognizione al 31 dicembre 2019 delle partecipazioni societarie;
5. di confermare con il presente atto, quale esito della revisione ordinaria di cui trattasi:
 - a) il mantenimento senza interventi delle partecipazioni del Comune di Careggine, stante l'avvenuto accertamento in capo alle società interessate di tutti i requisiti previsti dal comma 2 del citato art.20, nelle seguenti società:
 - Edilizia residenziale Pubblica –ERP-Lucca S.r.l.;
 - Garfagnana Ecologia Ambiente -GEA S.r.l.;
 - GAIA S.p.A.
 - b) il mantenimento, nonostante la carenza dei requisiti di cui al comma 2 del richiamato art.20, lettere b) e d), della partecipazione del Comune di Careggine in RETI AMBIENTE S.p.A., società costituita per l'affidamento ad un unico soggetto della gestione dei rifiuti urbani per ambito territoriale ottimale Toscana Costa in quanto è attualmente in una fase di start-up poiché non è ancora stato completato il processo di conferimento ed incorporazione delle partecipazioni relative alle società di gestione già operanti nell'ambito territoriale ottimale;
 - c) le azioni di razionalizzazione con cessione/alienazione di quote per le seguenti partecipazioni in quanto non indispensabili per il perseguimento delle finalità dell'ente e, inoltre, risultano prive di dipendenti e comunque il numero degli amministratori è superiore al numero dei dipendenti stessi: la Garfagnana e l'Appennino Società consortile A.r.l -Società S.V.A.C srl e Ctt Nord Srl;
 - d) che per le suddette partecipate i termini entro i quali concludere i procedimenti di alienazione/cessione sono stati posticipati al 30/06/2022 in quanto è emersa la necessità di disporre di una perizia dalla quale si possa evincere il valore effettivo della partecipata. Preme, altresì evidenziare, che trattasi di società che operano nel settore turistico e sportivo in area montana;

6. disporre, come indicato dalle Linee guida ed Indirizzi sopra richiamate, l'invio delle comunicazioni della revisione periodica al 31 dicembre 2020 mediante la compilazione dell'applicativo "Partecipazioni" del suddetto Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>), dando atto che le informazioni saranno disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti, nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. 175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
7. di disporre altresì che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge 114/2014, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D.Lgs. 100/2017
- ;8. di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3 del T.U.S.P. e dall'art. 21 del D.Lgs. 100/2017;
9. di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune di Careggine;
10. di pubblicare il presente atto, con i relativi allegati, sul sito internet del Comune, sub sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97;
11. Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del DLgs n.267/2000, avendo ottenuto in separata votazione n. 07 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge dal n. 07 consiglieri presenti e votanti.

PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'attestazione di cui all'art. 151 - 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

TUTTO ciò premesso;

CON numero 11 voti favorevoli, numero 0 voti contrari e numero 0 astenuti, resi nelle forme di legge dai numero 11 Consiglieri presenti e numero 11 votanti nella seduta;

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
ROSSI LUCIA

IL SEGREATARIO COMUNALE
CUGURRA ANTONELLA

CERTIFICATO DI INZIO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data odierna per rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pierotti Francesco
